

Università degli Studi di Palermo		
Repertorio Contratti - Convenzioni		
n.	187	-200
prot. n. 11143 del 12/06/09		
Titolo	V	Classe
UCR		CC
		Passaggio
		RPA



Università degli studi di Palermo

**CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

(Art 4, quinto comma, del D.L. 142/98 -Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale)

TRA

L' Università degli Studi di Palermo, con sede legale in Palermo, Palazzo Steri, Piazza Marina n. 61, codice fiscale 80023730825 d'ora in poi denominato "Soggetto promotore", in persona del Magnifico Rettore Prof. Roberto Lagalla, nato a Valenza, 5 e per delega del Prof. Antonino

E

ente territoriale (d'ora in poi Azienda o Ente ospitante)
con sede legale in GIARDINELLO - PALERMO
Via VITTORIO EMANUELE N. 55 CAP 90040
Partita IVA e Codice Fiscale 00532990827 -
in persona del suo legale rappresentante POLIZZI SALVATORE
nato a GIARDINELLO il _____

PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859. Si conviene quanto segue:

Articolo 1

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, la ente territoriale si impegna ad accogliere presso le sue strutture almeno n. 50 soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Palermo, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.

2. All'inizio di ciascun anno accademico, il soggetto promotore ed il soggetto ospitante provvederanno, a mezzo di corrispondenza, a stabilire il numero complessivo annuo dei soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento e i Corsi di Laurea di provenienza dei tirocinanti.

Articolo 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutore e del responsabile aziendale; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda; le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Articolo 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 4

1. Il soggetto promotore assicura il/la tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Articolo 5

1. La presente convenzione ha durata annuale a partire dal momento della stipula. A ciascuna delle parti è riservata la possibilità di recedere da essa, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare almeno sessanta giorni prima della data di scadenza prevista. In assenza di recesso di una o entrambe le parti, la convenzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

GIARDINELLO....., (data) 29/01/08

Per l'Università degli Studi di Palermo

Prof. Antonino Valenza



IL SINDACO
Dr. Salvatore Polizzi

(firma e timbro per il soggetto ospitante)